

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### IL TRIBUNALE DI ROMA

### Sezione II Lavoro

N. 23358/2017 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/1/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c.

nella causa tra

elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Federica D'Innocenzo (PEC federicadinnocenzo@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende con l'Avv. Federico Hernandez (PEC federicohernandez@ordineavvocatiroma.org), giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;

elettivamente domiciliata in Roma, Via Salita di S. Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso (PEC che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo; INTERVENIENTE

E

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1, presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalle funzionarie Carla Ferri e Silvia Guardabassi, Ada La Posta, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c.

RESISTENTE

Oggetto: insegnamento all'estero

Conclusioni: i procuratori concludevano come in atti



#### Svolgimento del processo

Con ricorso contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. le Sig.re adivano l'intestato Tribunale, per ottenere i provvedimenti necessari a disporre l'immediato mantenimento in servizio all'estero delle ricorrenti per ulteriori tre anni. Il Giudice del Lavoro rigettava la domanda cautelare con decreto n. 78438/2017 pubblicato in data 31.07.2017, non ritenendo sussistente il requisito del periculum in mora e del fumus boni iuris.

Nel merito, tutti i ricorrenti/intervenienti come indicati in epigrafe deducevano di essere alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio all'estero; di essere stati inseriti nello speciale contingente del MAECI per prestare servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche ed educative, per un mandato di sette anni; che a seguito dell'entrata in vigore della 1. 10/2011, che aveva prorogato il servizio all'estero fino a nove anni, erano stati destinatari di un nuovo mandato per la permanenza all'estero per ulteriori due anni, al fine di raggiungere la durata massima di nove anni, terminanti il 31.08.2017; che era stata disposta nei loro confronti la restituzione ai ruoli metropolitani con decorrenza dall'1.09.2017; che il 31.05.2017 entrava in vigore il D.lgs. n. 64, il quale prevedeva la permanenza all'estero per due periodi di sei anni intervallati da un periodo di ulteriori sei anni di servizio nel territorio nazionale per il personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre l'art. 37 c. 7 e 8 prevedeva la permanenza fino ad un massimo di nove anni per il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del decreto. I ricorrenti evidenziavano aspetti di incostituzionalità della suddetta disposizione transitoria, qualora non fosse interpretata nel senso di permettere ai docenti, già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del decreto, di permanere nella sede estera fino al raggiungimento dei dodici anni complessivi previsti come durata massima dal D.lgs. 64/2017. I ricorrenti chiedevano, dunque, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al mantenimento in servizio all'estero per ulteriori tre anni.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al mantenimento in servizio all'estero presso l'attuale sede di servizio e/o comunque allo svolgimento del servizio all'estero su altra sede disponibile per ulteriori tre anni o, in subordine, un anno e, per l'effetto (a) ordinare all'Amministrazione resistente di disporre il mantenimento in servizio all'estero delle ricorrenti, presso l'attuale sede, per ulteriori tre anni o, in subordine, un anno (b) in ipotesi di non attuabilità del completamento del mandato senza soluzione di continuità, ordinare all'Amministrazione resistente di disporre una nuova nomina all'estero delle ricorrenti, presso una sede disponibile, per ulteriori tre anni o, in subordine, un anno (c) in ipotesi di non attuabilità del completamento del mandato per ulteriori tre anni, condannare la stessa Amministrazione quantomeno al risarcimento dei danni subìti dalle ricorrenti nella misura pari ai compensi non percepiti - che ammontano almeno ad lordi mensili per tre anni per la

e ad

lordi mensili per tre anni per la

e ad

lordi mensili per tre anni per la per tre anni per la da quantificarsi eventualmente anche in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, tenuto comunque conto dei criteri sopra cennati. Il tutto oltre interessi. Il tutto, comunque, oltre al risarcimento del danno ulteriore, non patrimoniale, legato al mancato espletamento del lavoro all'estero, che ci si riserva di azionare in separato giudizio, qualora non sia possibile completare il mandato all'estero per ulteriori tre anni o, in subordine, un anno. Con vittoria di spese,



competenze e onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali ex D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a..

Si costituiva in giudizio il Ministero Degli Affari Esteri contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 64/2017, fornita dai ricorrenti, dovendosi ritenere valida l'interpretazione letterale del dato normativo.

La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e pertanto non può essere accolto.

L'art. 37, comma 8 del D.lgs. 64/2017 stabilisce che "il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo" ed è, dunque, chiaro ed esaustivo nell'escludere l'applicabilità della normativa in questione agli insegnanti, già in servizio presso una sede estera, al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto, stabilendo testualmente al comma 5 che "l'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19" e ai successivi commi 7 e 8 che "l'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera...".

Peraltro, il D.lgs. 64/2017 ha modificato il sistema di reclutamento del personale scolastico da destinare all'estero, disponendo all'art. 19 comma 2, che la relativa nomina è affidata al MIUR, "sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", condizionando la possibilità di un secondo mandato di sei anni al superamento di specifiche selezioni, eliminando ogni qualsivoglia forma di automatismo. Al contrario, nel previgente regime normativo di cui alla legge n. 10/2011, il superamento delle prove d'esame iniziali legittimava il dipendente scolastico a prestare servizio all'estero per più mandati, intervallati da periodi di servizio metropolitano, per un massimo di nove anni, senza necessità di sottoporsi a nuove procedure selettive per ogni mandato.

Pertanto, da un'interpretazione sistematica degli artt. 21 e 37, in armonia con l'intero impianto normativo delineato dal D.lgs. 64/2017, deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare la disciplina in esame al caso di specie, rientrando la fattispecie nella previsione di cui all'art. 37 comma 8.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto, deve essere rigettata la pretesa dei ricorrenti, volta ad ottenere il mantenimento in servizio all'estero per ulteriori tre anni, al fine di raggiungere il periodo di 12 anni previsto dall'art. 21, comma 1, del già citato D.lgs. 64/2017, risultando erronea l'interpretazione dell'impianto normativo di cui al menzionato D.lgs. 64/2017, elaborata dagli stessi a sostegno della propria domanda.

Per le suddette ragioni il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, unitamente alle connesse pretese risarcitorie.



## Sentenza n. 254/2018 pubbl. il 16/01/2018 RG n. 23358/2017

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della difesa dell'amministrazione a mezzo di propri funzionari e dell'esperita fase cautelare.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede rigetta il ricorso:

condanna ¶

pagamento delle spese di lite in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale liquidate in complessivi euro 7.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.

Roma 16.1.2018

Il Giudice dr.ssa Angela Damiani